

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI LOCALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

Il comune di Fagagna, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle sue entrate, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario per tutte le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Possono essere definiti con adesione, tutti gli atti per i quali sia riconosciuto all'ufficio competente il potere di accertamento e rettifica relativi ai tributi comunali.

2. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

3. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

a) quelle relative ad accertamento dell'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento;

b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando:

1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;

2) risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;

3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 3

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extra tributari.

2. L'accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'ufficio comunale.

3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi locali:

-se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito;

-se la definizione riguarda accertamenti parziali.

Art. 4
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 5
Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'ufficio che si occupa della gestione del relativo tributo nella persona del responsabile.

Art. 6
Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

Capo II
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 7
Invito alla collaborazione tra contribuente e ufficio

1. L'ufficio invia al contribuente, mediante lettera, ovvero notifica, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
- b) il tributo oggetto dell'accertamento;
- c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
- f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 8
Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.

2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.

3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.

4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 9

Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal funzionario responsabile dell'ufficio preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Art. 10

Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado.

2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati.

3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche allo stesso professionista delegato.

4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia presso l'ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

5. L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.

6. Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 11

Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Capo III
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 12
Avvio del procedimento

1. Il contribuente
 - a cui sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire,
 - o nei confronti del quale siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi localipuò, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso, chiedere all'ufficio, con le modalità di cui all'art. 13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 7.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.

Art. 13
Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con lettera, ovvero depositata presso l'ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente.

Art. 14
Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 15
Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13.

Art. 16
Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'ufficio deve comunicare al contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 8.

2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 13 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritti sui quali si fonda la pretesa.

Art. 17
Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.

2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento, successiva all'avvio del procedimento ex artt. 12 e ss., comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 13, primo comma.

Capo IV
ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 18
Attività istruttoria

1. L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati.

2. A tal fine l'ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 10.

Art. 19
Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'ufficio predispose la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.

2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione della definizione;
- c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- d) le modalità, i termini e le garanzie, nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'ufficio.

Art. 20
Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 10 e l'ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente.

3. In caso di esito negativo del procedimento l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del contribuente. Peraltro, l'ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal contribuente.

Capo V
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21
Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute, per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui all'art. 19.

2. Le somme possono essere versate mediante il Concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 22
Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui all'art. 19 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 11 del regolamento generale delle entrate. L'eventuale pagamento di una rata, effettuato con ritardo non superiore a giorni 15, non sarà considerato come omesso pagamento ma darà corso al pagamento degli interessi nella misura legale per i giorni di effettivo ritardo accumulati.

2. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui all'art. 19.

Art. 23
Quietanza di pagamento

1. Il contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo lettera, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo lettera, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

3. L'ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Art. 24

Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del contribuente si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.4. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Approvato con delibera C.C. n.4 del 10.03.1999

Modificato con delibera C.C. n.19 del 28.04.1999